

All' **A.G.R.E.A**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO

All' **ARCEA**  
“Cittadella Regionale”- Loc.  
Germaneto  
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**  
Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della  
Regione Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di  
Bolzano - **OPPAB**  
Via Perathoner 10  
39100 BOLZANO 2

All' Organismo Pagatore **ARGEA  
Sardegna**  
Via Caprera 8  
09123 Cagliari

Al **Centro Assistenza Agricola  
Coldiretti S.r.l.**  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA

Al **CAA Caf Agri**  
Via Nizza 154  
00198 Roma

Al **CAA degli Agricoltori**  
Via Piave 66  
00187 Roma

E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali**  
- Dip.to delle Politiche europee  
ed internazionali e dello sviluppo  
rurale  
- Dir. Gen. delle politiche  
internazionali e dell'Unione  
europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA

Alla **Regione Puglia**  
Assessorato alle risorse  
agroalimentari  
Coordinamento Commissione  
Politiche agricole  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA

**Oggetto: Reg. (UE) n. 2021/520 in materia di termini e procedure per la trasmissione di informazioni nella Banca dati nazionale (BDN) per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti da parte degli operatori**

Il Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 in materia di tracciabilità di determinati animali detenuti dagli allevatori, ha introdotto una nuova disciplina relativa ai termini e alle procedure per la trasmissione, da parte degli operatori, di informazioni per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini nella Banca dati nazionale (BDN).

In particolare, l'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/520 stabilisce che *“Gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini trasmettono le informazioni sui movimenti, le nascite e i decessi di cui all'articolo 112, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e sui movimenti di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento e all'articolo 56, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 ai fini della registrazione nelle basi dati informatizzate istituite per tali specie entro un termine di trasmissione da stabilire a cura degli Stati membri. Il termine massimo per la trasmissione delle informazioni non supera i sette giorni dalla data del movimento, della nascita o del decesso degli animali, a seconda dei casi”*.

Il Ministero della Salute, con nota prot. n. 9763 del 20 aprile 2021 allegata alla presente circolare, ha precisato, tra l'altro, che *“per quanto attiene al tempo massimo di registrazione in banca dati informatica istituita per bovini, ovini e caprini delle informazioni di cui all'articolo 112, lettera d) e 113, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento, sono immediatamente applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto Regolamento”*.

Alla luce della sopra citata normativa regolamentare, **a partire dal 21 aprile 2021**, le informazioni relative ai movimenti, alle nascite e ai decessi dei capi bovini, ovini, caprini e suini devono essere registrate in BDN entro il termine perentorio di sette giorni dall'evento.

Si precisa che le registrazioni in questione possono essere eseguite sia dall'allevatore in proprio che per mezzo di un soggetto delegato. **In entrambi i casi, la registrazione in BDN dell'evento deve essere eseguita nel termine perentorio di sette giorni dall'evento.**

Il mancato rispetto delle tempistiche in questione comporta l'applicazione delle riduzioni e sanzioni previste dal Reg. (UE) n. 640/2014 per tutte le misure del sostegno accoppiato zootecnico di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato con DM 7 giugno 2018 n. 5465. La disciplina specifica relativa all'aggiornamento delle procedure di verifica delle tempistiche di identificazione e registrazione da parte degli Organismi pagatori sarà contenuta nella circolare di campagna che sarà successivamente adottata.

Si precisa, inoltre, che la disciplina di cui al citato art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/520 si applica a tutte le misure e aiuti per i quali il rispetto della normativa in materia di identificazione e registrazione dei capi animali costituisce un requisito di ammissibilità nonché ai criteri di Gestione Obbligatoria della condizionalità relativi all'identificazione e registrazione dei capi animali.

IL DIRETTORE  
(Dott.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica  
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005